

ACCORDO AVIS REGIONALE CALABRIA

Contrattazione di prossimità Art. 8 L.13.08.2011 - aggiornato alla L.99/13

Oggi, 15/09/2021

Tra

Avis Regionale Calabria, (d'ora in avanti AVIS) nella sede di Caraffa di Catanzaro – Località Profeta snc, Codice Fiscale 98030990786, in persona del suo rappresentante legale e Presidente Pro Tempore Rocco CHIRIANO

E

CISL FP rappresentata dal Sig. CRISTOFARO ANTONIO

UIL FPL rappresentata dal Sig. MALTESE FRANCESCO

premessi che

- AVIS è un'Associazione di volontariato costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.
- Per la raccolta di sangue, plasma e altri emoderivati, AVIS usufruisce sul territorio regionale di n.151 sezioni Comunali, 5 sezioni provinciali e 4 unità di raccolta e loro articolazioni organizzative periferiche fisse e articolazioni organizzative mobili.
- L'attuale emergenza sanitaria legata alla Pandemia di Sars CoV-2 e la possibilità che tali scenari possano provocare ulteriori criticità hanno causato problemi organizzativi con carenza di personale tali da non permettere ad Avis di garantire continuità alle attività di



raccolta. Questo accade soprattutto durante le attività esercitate nei fine settimana e pertanto si rende necessario poter disporre di personale aggiuntivo a chiamata o intermittente.

- Alcune unità di raccolta e loro articolazioni organizzative periferiche possono essere operative tutto l'anno, sabato e domeniche inclusi, o in alcuni casi esclusivamente nei fine settimana con prevalenza quasi totalmente nella giornata di domenica.
- In queste articolazioni accedono, attraverso una programmazione di giornate di raccolta ridefinita ogni anno, i donatori iscritti alle Avis comunali della Regione.
- La raccolta periferica del sangue, durante i fine settimana, risulta necessaria al fine di facilitare i volontari che si rivolgono a queste strutture per effettuare la loro donazione.
- Per garantire a tutte le AVIS del territorio la possibilità di far accedere i loro associati alla donazione di sangue o plasma durante l'anno (e conseguentemente di corrispondere nel miglior modo al fabbisogno di sangue ed emocomponenti delle Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere della Regione con cui AVIS opera in convenzione e perseguire, con tutte le altre Regioni d'Italia l'autosufficienza ematica), ogni fine settimana, e con meno frequenza anche in alcuni giorni della settimana, AVIS deve poter garantire l'apertura delle unità di raccolta (UDR) e delle relative articolazioni organizzative periferiche, nonché le uscite delle autoemoteche. La prevista programmazione annuale della raccolta è concordata con i Servizi Trasfusionali ed i Dipartimenti Funzionali della Regione Calabria.
- Per offrire ai donatori della regione una elevata professionalità ed una organizzazione tecnica in tutte le sedi e le UDR della regione, l'associazione ha necessità di contattare ulteriore personale per lo svolgimento di prestazioni richieste durante i fine settimana e/o per le aperture infrasettimanali delle sezioni AVIS dislocate nelle varie Province di appartenenza.
- Risulta pertanto necessario coprire le attività di raccolta del sangue nei fine settimana, e con meno frequenza anche in alcuni giorni della settimana, mediante contratto di lavoro a chiamata di personale medico, infermieri, autisti e amministrativo (addetti all' accettazione).
- Gli artt. 13-18 D.lgs. n.81/2015 disciplinano il lavoro intermittente e affidano la disciplina della fattispecie alla contrattazione collettiva.
- L'art. 51 D.lgs. 81/2015 intende per contrattazione collettiva i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.



- Il vigente contratto collettivo nazionale AVIS non ha disciplinato l'istituto di lavoro intermittente.
- In assenza di disposizioni in materia le tipologie di attività sono declinate nell'elenco contenuto nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923.
- Tale tabella individua la seguente attività: *"personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza"*.
- Tale attività non prevede, espressamente, le prestazioni inerenti la "raccolta del sangue ed emocomponenti" da parte del personale AVIS.
- Ne discende la necessità di stipulare un accordo di prossimità art. 8 L 13/08/2011 a livello regionale, per l'attuazione della norma sopra riportata e che, dunque, disciplini in maniera dettagliata le attività di carattere discontinuo al fine di legittimare la stipula di contratti di lavoro intermittenti senza i vincoli di età anagrafica previsti dalla normativa vigente.
- Le parti in epigrafe intendono, comunque, dare attuazione al rinvio disposto dall'art. 13 del D.lgs. 81/2105 stipulando un accordo regionale.
- AVIS Regionale ha effettuato la valutazione dei rischi.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. L'accordo ha un carattere di sperimentality ed è espressamente legato all'emergenza da Sars COV-2 e conseguenti implicazioni organizzative, al termine della/e quale/i le parti si incontreranno per verificare il permanere delle esigenze esposte da AVIS.
3. Il presente accordo individua quale attività discontinua e intermittente l'attività di raccolta del sangue, plasma ed emoderivati presso le Unità di Raccolta (UDR) e le loro articolazioni organizzative periferiche fisse e le articolazioni organizzative mobili Avis dislocate ed operanti sul territorio della Regione Calabria, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
4. Il trattamento economico spettante sarà quello previsto per i rispettivi profili dal CCNL AVIS; per effetto del rapporto di lavoro intermittente, il trattamento economico, normativo e previdenziale verrà riproporzionato, a ogni effetto di Legge, in ragione della prestazione di lavoro effettivamente svolta. Al lavoratore verranno riconosciute e corrisposte mensilmente tutte le indennità previste per la generalità dei lavoratori occupati ivi comprese le indennità festive, con



riconoscimento delle quote di mensilità aggiuntive e ferie in proporzione alle ore effettivamente lavorate. Solo il TFR verrà retribuito alla cessazione del rapporto di lavoro.

5. Nel contratto di lavoro stipulato in forma scritta, verranno indicate: la durata, le ipotesi oggettive e soggettive che consentono la stipula del contratto, le modalità della chiamata e della eventuale disponibilità nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia con espressa esclusione delle limitazioni di carattere anagrafico.

6. Luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore non possono essere inferiori a un giorno lavorativo.

7. Qualora i lavoratori interessati non saranno obbligati a rispondere alla chiamata, non verrà corrisposta alcuna indennità di disponibilità come previsto dalla vigente normativa in materia. In caso di corresponsione dell'indennità di disponibilità per le fattispecie in cui è prevista la stessa viene determinata nella misura del 15% della retribuzione.

8. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della Legge 23 Luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

c) nelle sedi che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

9. AVIS Regionale Calabria ha elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi e informerà le Avis Comunali e Provinciali della propria Regione circa la necessità di prevedere in ogni DVR, elaborato nelle sedi locali, programmi di formazione, addestramento e informazione. Il documento dovrà prevedere oltre alle attività formative indicate dalla normativa di legge, corsi sui rischi specifici di ogni mansione e sulle misure di sicurezza da adottare, nonché sulle procedure alle quali essi dovranno scrupolosamente attenersi. I lavoratori saranno istruiti sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro al fine di prevenire rischi per la salute e la sicurezza.



4

10. In ragione dell'attività lavorativa che i lavoratori dovranno svolgere, essi, all'atto dell'assunzione, saranno sottoposti a visite medica a cui seguiranno poi le visite periodiche obbligatorie in base alle mansioni svolte, secondo quanto previsto dal D.L. n. 81/2008. I lavoratori saranno istruiti sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro al fine di prevenire rischi per la salute e la sicurezza.

11. Le parti si incontreranno semestralmente o su richiesta delle parti, al fine di monitorare l'andamento al ricorso del contratto di lavoro intermittente. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Avis Regionale Calabria



CISL FP

A blue ink signature is written over a horizontal line. Below the line is a stamp with the text "UIL EPL".